

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

842ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO E STENOGRAFICO

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2012

Presidenza del presidente SCHIFANI,
indi della vice presidente MAURO
e del vice presidente CHITI

N.B. N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-II Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (Apl-FLI): Per il Terzo Polo:Apl-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT..

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(3492) LI GOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa

(3509) MALAN. - Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato

(Relazione orale) (ore 16,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 22 novembre si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 ed hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto sullo stesso articolo.

BRUNO *(Per il Terzo Polo:Apl-FLI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(Per il Terzo Polo:Apl-FLI)*. Signor Presidente, l'articolo 1 è il cuore del provvedimento in esame e abbiamo visto svilupparsi attorno ad esso il dibattito complessivo.

Abbiamo provato in tutti i modi a stabilire il principio, che ci sembra irrinunciabile, che il reato di diffamazione a mezzo stampa per fatto determinato non va considerato alla stregua di un'infrazione di eccesso di velocità. A noi interessava ed interessa che questo reato venga considerato complessivamente, nella sua globalità, come un reato grave, perché la diffamazione colpisce le persone, le loro storie, la loro dignità in maniera spesso irreparabile, come purtroppo anche i casi di cronaca più recenti dimostrano. Leggiamo di persone distrutte anche fisicamente che arrivano a suicidarsi rispetto ad un impianto complessivo della società che non è in grado di tutelare nella sua integrità la persona, e spesso la lascia sola.

A noi interessava stabilire questo tipo di principio, cioè che la diffamazione è un reato grave, peraltro contenuto sia nell'attuale previsione di legge sia in alcuni emendamenti che sono stati votati dall'Aula: pur senza la necessità di applicare le pene sino al massimo previsto, il mantenere una pena comparabile alla gravità del reato per noi resta fondamentale.

Tuttavia, non possiamo non renderci conto che questo articolo 1, così come è stato costruito, presenta dei limiti. Si trova al confine di alcuni principi costituzionali. Si trova al confine dell'eguaglianza dei cittadini. Si trova al confine della costruzione, nella normativa, del reato di concorso. Avevamo avanzato alcune proposte. Abbiamo provato a dialogare con la maggioranza ipotetica che potrebbe esserci intorno questo provvedimento, presentando dei nostri emendamenti. Non c'è stata alcuna possibilità di farlo. Non si è voluto tenere conto del fatto che oggettivamente si stavano creando delle lesioni di principi come quelli che ho citato poco fa. Rispetto a tali questioni, ci troviamo in oggettiva difficoltà.

Avremmo voluto anche noi affrontare la questione della responsabilità dei direttori sull'omesso controllo e sulla pubblicazione, tenendo fuori i principi costituzionali, evitando di coinvolgere la norma più generale che riguarda il concorso di persone allo stesso reato. Non ci è stato possibile. Senza nemmeno un grande approfondimento abbiamo visto i nostri emendamenti respinti dall'Assemblea, anche quelli sui quali il Governo non si era dichiarato *tout court* ostile e si era rimesso all'Aula. Lo stesso vale per tutta una serie di impostazioni che noi avremmo voluto dare, ad esempio in ordine a quella che impropriamente viene definita lite temeraria: noi abbiamo provato ad introdurre un correttivo con l'obiettivo di evitare le querele preventive, che servono - esse sì - a mettere il bavaglio alla libera stampa, ma non ci siamo riusciti.

Per tutti questi motivi, noi voteremo contro l'articolo 1. Magari poi questa legge verrà ritirata. È anche vero che nessuno con la pena attuale andrà mai in galera, ma a noi non interessa che qualcuno vada in galera, bensì interessa che la pena dia la dimensione della gravità del reato di cui parliamo. Per noi quello di diffamazione resta un reato gravissimo e non basta esclusivamente procedere alla revisione dello strumento della rettifica. C'è sempre la necessità che si dica che è un reato grave, gravissimo, perché questo serve come prevenzione. Spesso rettificare non fa altro che alimentare le sofferenze nelle persone e nelle famiglie, e per noi non è la strada maestra. *(Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo: Apl-FLI)*.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PORETTI (PD). Signor Presidente, siccome siamo di fronte ad un voto segreto, io e gli altri Radicali annunciamo il nostro voto di astensione, esattamente come abbiamo fatto fino ad ora, che, secondo il nostro Regolamento, equivale ad un voto contrario, sull'articolo 1. Un voto contrario anche per come questo articolo si è venuto a configurare. Da una parte, infatti, si è mantenuto il reato sanzionabile anche con il carcere; dall'altra, è stata prevista la possibilità di una multa per il giornalista responsabile. Poi però l'articolo 1 prevede che per la figura del direttore responsabile il carcere non sia più una possibile sanzione, neanche e tanto meno nelle situazioni in cui un articolo è anonimo o sotto pseudonimo. Quindi, la figura del direttore responsabile a questo punto, di fatto, non esiste più, perché il direttore non risponde di quello che viene scritto nel proprio giornale.

Signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo, farei anche un appello, ora che si vota l'articolo 1, vista l'evoluzione dei fatti. Se siamo arrivati a questa legge, a questa modalità con cui si è fatta la legge, forse è anche il caso di ripensarci, visto il susseguirsi e l'evolversi della cronaca. Se questa si è chiamata legge Sallusti, e se si è fatto questo disegno di legge per evitare che un giornalista, un direttore, finisse in carcere, allora fermiamoci pure, perché il direttore Sallusti in carcere non ci va. E non ci va perché oggi gli è stato notificato dal tribunale di Milano, grazie al cosiddetto decreto svuota carceri, un provvedimento in base al quale egli potrà, in realtà, scontare la pena agli arresti domiciliari.

Quindi, l'urgenza di approvare una legge per evitare il carcere a una persona, in particolare a un direttore di un giornale, non c'è più, perché questo carcere non è più nella disponibilità. Non c'è più il rischio, per il direttore Sallusti, di finire in carcere.

A maggior ragione, con il voto segreto sull'articolo 1 ci si può tranquillamente liberare di questo disegno di legge che, evidentemente, è un testo mal fatto, scritto in fretta e furia sull'urgenza di un caso. Dal momento che il caso non c'è più, sarebbe anche opportuno di liberare l'Aula del Senato da questo disegno di legge.

*QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Il mio è innanzitutto un invito a quest'Aula a compiere una riflessione ulteriore.

Sapevamo dall'inizio che questo provvedimento non sarebbe stato una passeggiata. E sappiamo anche che ci sono problemi legislativi di non poco conto, come sempre accade quando bisogna contemperare due beni costituzionalmente protetti, come da una parte la libertà d'informazione e, dall'altra, il rispetto della dignità personale. Eravamo dunque assolutamente coscienti di quanto stavamo facendo.

Eppure, signor Presidente, vorrei ricordare anche ai colleghi della sinistra quale è stata la genesi di questo provvedimento. Questo provvedimento è nato in maniera *bipartisan*, anche su pressione della pubblica opinione, per dare un segnale rispetto a ciò che stava accadendo: ovvero alla possibilità, che oggi si è realizzata, che il direttore di una grande testata nazionale finisse in stato di detenzione per un articolo che peraltro non ha scritto.

Signor Presidente, ci sono momenti nei quali è in gioco la dignità del Paese, del nostro Paese. Noi abbiamo letto e commentato provvedimenti restrittivi della libertà personale per ragioni che attengono al tema delle opinioni espresse in altri Paesi, dove la libertà non è così sentita come nel nostro. Abbiamo letto di interventi autorevoli assunti in sede europea. E, di fronte a tutto questo, abbiamo pensato che fosse nostro dovere dare un segno.

Nessuno vuole annullare, signor Presidente, la specificità legislativa che ovviamente è propria di una questione di questo genere. Siamo tuttavia consapevoli che, a volte, la centralità della politica impone che si abbia un approccio empirico e approssimativo, anche nei confronti di ciò che produciamo. Vi è la possibilità poi che il prodotto si affini nei passaggi successivi. Ma intanto il Parlamento non mostrerebbe indisponibilità e insensibilità di fronte ad una urgenza che oggi si è materializzata e che - ripeto - era stata avvertita da ambo le parti.

Questo, signor Presidente, è importante per tutti, ma in particolare lo è per noi. Lo dico ai colleghi del mio Gruppo che credono che la centralità della persona, di chiunque e di qualunque persona, venga prima della coerenza di un dispositivo legislativo. E che la centralità del diritto ha un senso se si fonda innanzitutto sul rispetto della persona umana e delle sue prerogative.

Signor Presidente, parliamo nello specifico del direttore di un giornale di cui molti nel mio Gruppo non apprezzano le posizioni perché, come il sottoscritto, magari gli rimproverano una linea politica per la quale tra qualche giorno il centrodestra potrebbe trovarsi a pagare un prezzo molto grave. Ma in questi frangenti bisogna ricordarsi dell'insegnamento liberale che ci viene sin da Voltaire e che ci dice che proprio nel momento in cui non siamo d'accordo con qualcuno dobbiamo fare di tutto per difendere i suoi diritti e, in questo momento, si tratta anche di difendere la reputazione del nostro Paese. E non è possibile che nessuno si faccia carico di tutto ciò per piccole ragioni di bottega.

Una via d'uscita va indicata. Se questa possibilità non è ritenuta percorribile, qualcun altro analogo sensibilità l'avrebbe dovuta mostrare. Mi riferisco anche al Governo che non si può accontentare di dare un parere negativo, senza indicare altre soluzioni o possibili sbocchi alternativi.

Alla luce di queste considerazioni, signor Presidente, non mi rivolgo a lei e nemmeno ai colleghi degli altri Gruppi, ma alle persone che hanno sottoscritto la richiesta di voto segreto e mi appello affinché recedano da questo proposito. Di fronte al tema oggi in discussione si può fare di tutto: l'unica cosa che non si può fare è nascondersi dietro il voto segreto. Si può prendere qualsiasi decisione, ma bisogna farlo assumendosi le proprie responsabilità e con la schiena dritta, sapendo di parlare a voce alta, come alcuni colleghi hanno fatto, in una materia nella quale bisogna contemperare le diverse poste in gioco.

È evidente che il voto segreto è un diritto e rimane tale. Ma avendolo sostenuto anche in altre occasioni, non mi contraddico se affermo che è anche una scelta politica. Credo che in questo caso

sarebbe una scelta politica grave. E chiedo che di fronte a questa situazione tutti possano assumersi le proprie responsabilità a volto scoperto.

Ancor più che sulla base di un articolo del Regolamento, faccio questo appello in senso politico. Si voti apertamente sull'articolo 1. Nulla osta a conservare i giudizi che ognuno ha sulla legge in quanto tale e nel suo complesso. Ma su questo specifico aspetto, nel momento in cui la detenzione per quanto ai domiciliari si sta realizzando, sarebbe grave che il Parlamento italiano e il Senato italiano esprimessero un atto di insensibilità. È invece il caso di evitare tutto ciò e di far sì che ognuno si assuma apertamente ognuno le proprie responsabilità. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, la richiesta di voto segreto sull'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, avanzata dal mio Gruppo, nasce da quel voto segreto non contestato, non contestato affatto, non solo non contestato con altrettanta passione e calore dal senatore Quagliariello - su un emendamento che, come tutti sanno, ha travolto l'unico punto su cui pareva vi fosse accordo in quest'Aula, e cioè l'esclusione della pena detentiva per il reato di diffamazione.

Peraltro, siamo molto legati alla dignità delle istituzioni che in quest'Aula crediamo si misuri innanzitutto sulla qualità del nostro lavoro, e questa è la ragione per la quale non possiamo, davvero non possiamo rinunciare al voto segreto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, colleghi, nel merito della questione è già intervenuto il collega senatore Li Gotti. Per quanto riguarda il voto segreto, è evidente che non si tratta certo della prima votazione segreta che viene fatta in quest'Aula. Non ci meravigliamo se è stato richiesto né riteniamo che sia uno scandalo se dovessimo andare avanti sul percorso intrapreso.

Certo, possiamo dire con franchezza che qualcuno ha provato a portarci verso questo stato di cose e questo tipo di comportamenti. È evidente che eravamo partiti tutti quanti con l'idea di eliminare il carcere per i giornalisti, non solo per i direttori di testata, e invece è venuta fuori una norma, questa sì volgarmente *ad personam*, che tenta di mettere in un angolo tutti i giornalisti. Noi riteniamo che questo, e non altro, sia lo scandalo.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, voglio dire brevemente che noi non abbiamo alcuna difficoltà a votare con il voto segreto perché dichiariamo pubblicamente che voteremo contro l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame. Il voto segreto è già stato autorizzato e chiedere ora che venga revocato mi sembra un po' surreale. Lo dico senza voler polemizzare con nessuno, ma non è possibile che si usino due pesi e due misure nell'argomentazione politica.

Io penso che siamo di fronte ad un testo controverso per le ragioni che abbiamo detto. Con molta serenità, abbiamo evidenziato, sia nel corso della discussione con i Capigruppo che qui in Aula, che non era opportuno cambiare quell'intesa che avrebbe portato ad un testo oggettivamente squilibrato e forse anche incostituzionale. Dunque, secondo me, oggi dobbiamo votare nel rispetto della volontà dei colleghi e secondo le norme del Regolamento, invocate e applicate da altri colleghi in circostanze identiche, che valgono sempre e valgono per tutti.

GASPARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (Pdl). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione sulla mia dichiarazione di voto sull'articolo 1, che svolgo dopo l'intervento sull'ordine dei lavori del senatore Quagliariello che, credo con motivazioni adeguate, ha illustrato la necessità di un voto palese. La richiesta di voto segreto avviene nei termini previsti dal Regolamento ma proprio il voto segreto ha creato ulteriori difficoltà a questa legge.

Io e il senatore Chiti abbiamo presentato il disegno di legge al nostro esame per risolvere un problema, cioè la possibile applicazione del carcere a giornalisti: una norma che in Italia esiste, che probabilmente resterà e che prevede la possibilità di condanne fino a sei anni di reclusione. Periodicamente si è discusso della modifica di questa norma, ma poi il dibattito si è sempre arenato. Ho detto nei giorni scorsi, e lo ripeto a chi ci accusa di volere una norma *ad personam*, che certamente la vicenda Sallusti ha accelerato la discussione perché è stata presa la decisione di una condanna al carcere *ad personam*, considerato che i precedenti di arresto di giornalisti si contano sulle dita di una mano e risalgono uno a tempi lontanissimi e uno a tempi relativamente lontani. Quindi, c'è stata una decisione, che noi abbiamo fortemente criticato, da parte della magistratura.

Abbiamo presentato, io e il senatore Ichino, un disegno di legge; abbiamo realizzato più volte intese, compromessi e mediazioni in Commissione e tra i Gruppi; poi siamo arrivati in Assemblea, ma tutte le volte le intese che pure erano state raggiunte sono - certo, è il libero dibattito del Senato - più o meno saltate.

Adesso siamo arrivati - e lo dico dal Parlamento anche ai miei colleghi giornalisti - a una norma che appare anomala, ma non è stata descritta per quello che è: non è che il direttore non va in carcere e il giornalista sì. Essendo stato approvato dall'Aula con voto segreto un emendamento che ha ripristinato la possibilità del carcere, noi, nel tentativo di evitare - lo dico a chiare note - l'incarcerazione di Sallusti, sulla cui opera giornalistica ognuno di noi ha i suoi giudizi, ma sul cui arresto personalmente ho una visione molto critica perché lo ritengo spropositato e inammissibile, abbiamo dovuto presentare un emendamento.

Essendo stata approvata - lo ripeto - una proposta emendativa che ripristinava il carcere, il nostro emendamento non rende immuni i direttori dal carcere, ma se i giornalisti firmatari di un articolo incorrono nelle normali sanzioni che questa Assemblea ha voluto mantenere - ahimè, anche carcerarie - per tutti i giornalisti, i direttori o vice direttori responsabili, se non firmatari di un articolo, sono destinatari di una sanzione pecuniaria, che a noi sembra una cosa anche più adeguata rispetto a una responsabilità non diretta di autori di un articolo.

Eppure gli stessi giornali non hanno rappresentato, a mio avviso, in maniera compiuta questa vicenda. Quando è stato approvato quell'emendamento che ripristinava il carcere, i giornali hanno riportato con evidenza che il Consiglio d'Europa ha condannato e criticato quella scelta. Ho già detto in quest'Aula come in altri casi i richiami di organismi europei venivano considerati dei moniti da rispettare in maniera immediata. Ci sono state quindi delle proteste ignorate. Allora credo che quello è carcere *ad personam*.

Tra l'altro, cosa accade di nuovo oggi? Abbiamo chiesto una presa di posizione palese davanti al Paese su una questione di libertà, pur sapendo che la richiesta di voto segreto non è certo preclusa dal Regolamento. Ma poiché l'intervento del senatore Quagliariello - ahimè - non ha trovato nei presentatori della richiesta l'adesione che avremmo auspicato, ciò fa sì che su una questione fondamentale di libertà si torni a votare con il voto segreto, cosa possibile per Regolamento ma a nostro avviso non opportuna, per quello che è accaduto poche ore fa. Siamo infatti di fronte a un dato che ha modificato la realtà.

Quando anch'io ho insistito (ma la proposta di discuterne oggi mi pare che fu avanzata nella Conferenza dei Capigruppo del senatore Rutelli), il misfatto - chiamiamolo così - non si era ancora compiuto: non c'era ancora stato l'arresto. Che poi la magistratura abbia deciso nei confronti di Sallusti poche ore fa, intorno a mezzogiorno, gli arresti domiciliari, semmai rafforza i nostri argomenti, perché la magistratura non ha avuto la determinazione di ricorrere direttamente al carcere e nel provvedimento, che comunque dispone gli arresti domiciliari per Sallusti, si dice che questo si può fare perché tanto non sussiste il pericolo di fuga. Una scoperta che la magistratura ha reso nota questa mattina. Ma dove si poteva immaginare che dovesse fuggire un direttore di giornale? Il direttore sta in una redazione, fa il suo lavoro, interviene nel pubblico dibattito.

Quindi, proprio questa mattina si sono disposti gli arresti. Il fatto che siano domiciliari anziché in carcere dimostra che avevamo ragione. Non avendo chiesto Sallusti alternative al carcere o affidamento a servizi sociali, perché egli ha contestato le definizioni di persona socialmente pericolosa contenute nella sentenza e si è sottratto a tale facoltà, la magistratura, arrivata al dunque, ha ritenuto questa mattina di disporre l'esecuzione della sentenza in maniera relativamente attenuata, ossia con gli arresti domiciliari. Questa mattina, guardate un po'.

Questa vicenda è finita in questo modo, comunque con un arresto, e che sia domiciliare non toglie nulla alla gravità del fatto che un giornalista, e solo un giornalista, e quel giornalista, venga sanzionato in questa maniera. È una cosa grave e inaccettabile, a prescindere da ciò che scrive (spesso è molto critico anche nei confronti di chi siede su questi banchi: ma noi abbiamo difeso, come ha ricordato prima il senatore Quagliariello, un principio di libertà e di garanzia, che tutti poi difendono a parole). Abbiamo visto gli annunci di proteste dei giornalisti per questa legge; non abbiamo visto, francamente, analoghi atteggiamenti di fronte al rischio del carcere per un loro collega. Quindi, anche le proteste scattano in un caso, se il Parlamento fa una legge, mentre in altri casi vanno in altra direzione.

Peraltro, anche esprimendo un parere diverso da quello di tanti colleghi, sicuramente anche di questa parte dell'emiciclo, io, personalmente, in questa discussione sono sempre stato a favore di una abolizione totale della sanzione carceraria, dopo di che l'Aula, con il voto segreto, l'ha mantenuta in parte; quindi, evidentemente la mia posizione non è prevalente. Però ritenevamo che si dovesse modificare la legge ed anche introdurre meccanismi di rettifica diversi e più efficaci. Fin qui questo tentativo non è stato salutato da successo e sicuramente anche la sagomatura degli emendamenti ha dovuto tener conto, circa il coinvolgimento o meno del direttore in questo tipo di sanzione, di ciò che l'Aula aveva deciso e discusso.

Il disegno di legge, che voleva evitare uno scempio e un misfatto, non è nata nel tempo adatto ed oggi quel misfatto è stato compiuto per i troppi ostruzionismi, per i troppi accordi negati, per le troppe perdite di tempo. Ed allora chi ha voluto tutto questo si assuma la responsabilità di quanto è accaduto. Io personalmente - e invito il mio Gruppo a fare altrettanto - assumerò la mia responsabilità non partecipando al voto sull'articolo 1, così chi con la norma che è stata introdotta ha voluto il carcere per quel giornalista e per i giornalisti condannati si assumerà la sua responsabilità di fronte alla pubblica opinione. Per quanto mi riguarda non sarà il ricorso al voto segreto che potrà consentire di occultare tale atteggiamento.

Noi abbiamo voluto difendere la libertà, e lo dico anche al collega Chiti: lo spirito di questa iniziativa legislativa rispondeva a questo obiettivo, con le garanzie per i diffamati attraverso la possibilità di rettifica. Il dibattito ha preso altre strade.

Personalmente, di fronte al fatto che proprio questa mattina la procura ha disposto l'arresto, ritengo che la legge che voleva evitare un misfatto non sia arrivata in tempo e, quindi, invito il Gruppo a non votare per l'articolo 1 del provvedimento. *(Applausi del senatore Izzo)*.

BERSELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, *relatore*. Onorevole Presidente, colleghi senatori, per oggi era stato indetto lo sciopero nazionale dei giornalisti di quasi tutte le testate, delle emittenti televisive pubbliche e di quasi tutte quelle private, sull'onda emotiva delle tesi sostenute dai Gruppi di centrosinistra - ed a questi aggiungo anche quelli di ApI-FLI e UDC - del Senato. Tutti questi Gruppi avevano falsamente sostenuto che io, il Popolo della Libertà e la Lega volessimo introdurre il carcere per i giornalisti. Si trattava di un palese, scorretto ed eclatante caso di manifesta disinformazione che di fatto aveva indotto i giornalisti italiani a scioperare paradossalmente addirittura contro i loro interessi. Infatti, non è vero che noi volessimo introdurre il carcere per i giornalisti: il carcere era ed è già previsto. L'articolo 13 della legge sulla stampa, oggi in vigore, prevede infatti per il caso di diffamazione a mezzo stampa con l'attribuzione di un fatto determinato la reclusione da uno a sei anni e la multa. L'emendamento approvato con un voto segreto dall'Aula la scorsa settimana e su cui come relatore avevo espresso parere nettamente contrario, essendo personalmente convinto che in nessun caso, né per i giornalisti né per i direttori, il carcere sia la giusta soluzione, aveva invece ridotto la reclusione fino al massimo di un anno e trasformato la multa da cumulativa ad alternativa.

PRESIDENTE. La pregherei di concludere.

BERSELLI, *relatore*. La modifica così apportata non sarà magari la migliore possibile, ma è indiscutibilmente di gran lunga assai più favorevole ai giornalisti rispetto alla norma in vigore. Se oggi cade l'articolo 1 (e cadrà, vista la legittima non partecipazione al voto del Gruppo del PdL)... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Un solo minuto. Pensavo che il suo fosse un intervento sull'ordine dei lavori.

BERSELLI, *relatore*. Ho chiesto di esprimermi in qualità di relatore, anche alla luce del fatto che il Gruppo del Popolo della Libertà ha deciso di non partecipare al voto.

Quindi, se oggi cade l'articolo 1 (e cadrà, vista la non partecipazione al voto del Gruppo del Popolo della Libertà), resta la reclusione da uno a sei anni, oltre alla multa.

I giornalisti oggi, perciò, avrebbero scioperato contro i loro stessi interessi. Questa è la pura verità. Cadendo l'articolo 1 cade la riforma e quindi cade anche l'articolo 2 con cui ci si proponeva di modificare l'articolo 495 del codice penale in tema di diffamazione. Per la... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore Berselli, non è un intervento sull'ordine dei lavori: per suo conto ha parlato il Capogruppo. Lei è relatore e pensavo dovesse intervenire in qualità di relatore. Le do altri 30 secondi.

BERSELLI, *relatore*. Signor Presidente, mi faccia almeno concludere. Il Governo in questi dodici mesi ha approvato in Consiglio dei ministri tutta una serie di decreti-legge privi, il più delle volte, dei requisiti di necessità ed urgenza, e sempre arricchiti, si fa per dire, da pilotati emendamenti, totalmente estranei per materia, che poi il Parlamento si è visto costretto a convertire a colpi di fiducia.

Se per Sallusti la detenzione domiciliare ci sarà, essa andrà a scapito non solo suo ma soprattutto dell'immagine di questo Governo e di questo Parlamento, danneggiando anche la stessa credibilità internazionale del nostro Paese.

Invito pertanto il Governo a muoversi con l'urgenza dimostrata in altre occasioni. Se non lo farà, verrà a mancare la fiducia, almeno da parte mia, nei suoi confronti. *(Applausi del senatore Valentino)*.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3491-3492-3059(ore 17,10)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. *(La richiesta risulta appoggiata)*.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	170
Senatori votanti	161
Maggioranza	81
Favorevoli	29
Contrari	123
Astenuti	9

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e Per il Terzo Polo:Api-FLI)*.

Collegli, apprezzate le circostanze, vista la mancata approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, sarei dell'opinione di sospendere l'esame del provvedimento e, se siete d'accordo, poiché per oggi pomeriggio non sono previsti altri argomenti all'ordine del giorno, essendo stato deciso in Conferenza dei Capigruppo di dedicare l'intera seduta a questo provvedimento, per una questione di economia dei lavori proporrei, previa sospensione di dieci minuti, di concludere l'*iter*

del disegno di legge relativo all'istituzione di una Commissione costituente, che ha già trovato approdo in Aula con la di discussione generale e l'esame degli emendamenti.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

(La seduta, sospesa alle ore 17,12, è ripresa alle ore 17,25).

Omissis

La seduta è tolta *(ore 19,47)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e al codice penale in materia di diffamazione (3491- 3492-3509)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (3491)

Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa (3492)

Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato (3509)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Respinto

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al primo comma:

1.1) le parole: «fare inserire» sono sostituite dalla seguente: «pubblicare»;

1.2) dopo la parola: «gratuitamente» sono inserite le seguenti: «e senza commento»;

1.3) dopo la parola: «periodico» sono inserite le seguenti: «, comprese le relative edizioni telematiche,»;

2) al quarto comma:

2.1) dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «senza commento»;

2.2) le parole: «purché contenute entro il limite di trenta righe» sono sostituite dalle seguenti: «con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione»;

3) al quinto comma, le parole: « al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice»;

4) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui al quinto comma qualora il direttore o, comunque, il responsabile del giornale quotidiano o periodico, comprese le relative edizioni telematiche, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del primo comma»;

5) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000»;

6) il settimo comma è abrogato;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

-«Art. 9. - *(Pubblicazione obbligatoria di sentenze)*. - 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, comprese le relative edizioni telematiche, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altro giornale quotidiano o periodico avente analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione»;

c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica»;

d) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *(Risarcimento dei danni)*. - 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale»;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Pene per la diffamazione)*. - 1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 50.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.

3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi dal primo al quinto dell'articolo 8. La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

5. Il giudice dispone la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».

2. All'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.

4-ter. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Istituzione di una Commissione per la revisione dell'ordinamento della Repubblica (2173-2563-3135-3229-3244-3287-3288-3348-3384-3413)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale:

Norme in materia di istituzione di un'Assemblea costituente per la revisione della parte II della Costituzione (2173)

Istituzione di una Commissione costituente per le riforme istituzionali (2563)

Modifica all'articolo 138 della Costituzione, in materia di revisione della Costituzione mediante l'elezione di un'Assemblea costituente (3135)

Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione della Costituzione e per una riforma dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali (3229)

Riduzione della rappresentanza parlamentare e istituzione di una Assemblea costituente per la revisione della Costituzione (3244)

Istituzione dell'Assemblea Costituente, riduzione del numero dei parlamentari e modifiche in materia di elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (3287)

Conferimento al Senato della Repubblica delle funzioni di Assemblea per la revisione della parte seconda e di altre disposizioni della Costituzione. Riduzione del numero dei parlamentari e modifiche in materia di elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica (3288)

Istituzione di un'Assemblea Costituente (3348)

Istituzione di un'Assemblea Costituente (3384)

Elezione di una Commissione per la riforma della Costituzione (3413)

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Membri della Commissione)

1. Tutti i cittadini che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età possono essere eletti membri della Commissione.

2. La Commissione giudica sui titoli di ammissione dei propri membri.

3. Ai membri della Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68 della Costituzione.

EMENDAMENTI

4.1

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PERDUCA, PORETTI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.200 (testo corretto)

D'ALÌ

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono eleggibili alla Commissione tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione alla Camera dei deputati».

4.201

DEL PENNINO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «trenta».

4.202

FLERES

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «venticinque».

4.250 (già 3.0.1)

SAIA, FLERES, POLI BORTONE, MENARDI, CUTRUFO

V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La carica di membro dell'Assemblea è incompatibile con quella di:

- a) membro del Governo;
- b) parlamentare europeo;
- c) presidente di regione, consigliere o assessore regionale;
- d) parlamentare nazionale.

1-*ter*. Si applicano ai membri dell'Assemblea le ulteriori disposizioni in materia di incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento nazionale.

1-*quater*. Qualora si verifichi una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2, il rappresentante risultato eletto all'Assemblea deve dichiarare, entro trenta giorni, quale carica sceglie. Qualora il rappresentante non vi provveda, è dichiarato decaduto ed è sostituito con il candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

1-*quinqües*. L'Assemblea giudica sui titoli di ammissione dei suoi membri e sulle cause sopraggiunte di incompatibilità.».

4.250 (testo 2)

SAIA, FLERES, POLI BORTONE, MENARDI, CUTRUFO, D'ALI' (*)

Approvato. Votato per parti separate.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di:

- a) membro del Governo;
- b) parlamentare europeo;
- c) presidente di regione, consigliere o assessore regionale;
- d) parlamentare nazionale.

1-*ter*. Si applicano ai membri della Commissione le ulteriori disposizioni in materia di incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento nazionale.

1-*quater*. Qualora si verifichi una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2, il rappresentante risultato eletto alla Commissione deve dichiarare, entro trenta giorni, quale carica sceglie. Qualora il rappresentante non vi provveda, è dichiarato decaduto ed è sostituito con il candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.251

DEL PENNINO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica e alla Commissione.

1-*ter*. Ai candidati alla Commissione si applicano gli stessi requisiti di capacità elettorale e di eleggibilità previsti per i candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

1-*quater*. I componenti della Commissione, durante lo svolgimento del proprio incarico, non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici e di amministratore di enti locali, anche non elettivi, diversi dal mandato costituente;

b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati;

e) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico.

1-*quinqüies*. I componenti della Commissione sono soggetti agli adempimenti di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441».

4.203

CUTRUFO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La carica di componente della Commissione è incompatibile con quella di membro del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, del Governo, della Commissione dell'Unione europea e di assessore in qualunque ente locale, nonché con ogni altra carica elettiva della Repubblica italiana ovvero di organismi internazionali».

4.204

D'ALÌ

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È ineleggibile alla carica di membro dell'Assemblea chi ricopre la carica di Ministro, di Sottosegretario o di Parlamentare; ai membri dell'Assemblea si applicano altresì le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento della Repubblica. Le situazioni di incompatibilità di cui al precedente periodo sono risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse, in mancanza della quale il membro dell'Assemblea è dichiarato decaduto. Al membro dell'Assemblea che cessa di farne parte, a seguito di opzione o decadenza, subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione della Repubblica. I membri dell'Assemblea non sono eleggibili alla prima consultazione successiva alla chiusura dei lavori dell'Assemblea stessa valida per il rinnovo del Parlamento».

4.205

SBARBATI, D'ALIA

V. testo 2

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La qualità di membro della Commissione costituente è incompatibile con qualsiasi altro mandato elettivo.

Durante l'esercizio della funzione costituente, i membri che rivestano un incarico pubblico sono collocati d'ufficio in aspettativa.

Il trattamento economico dei membri della Commissione costituente è pari a quello dei membri della Camera dei deputati, ivi comprese le indennità accessorie».

4.205 (testo 2)

SBARBATI, D'ALIA

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*.

Durante l'esercizio della funzione costituente, i membri che rivestano un incarico pubblico sono collocati d'ufficio in aspettativa.

».

4.206

FLERES

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I membri della Commissione non sono immediatamente rieleggibili alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

(Funzionamento della Commissione)

1. La prima seduta della Commissione ha luogo entro trenta giorni dalla data della sua elezione.
2. La Commissione adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Elege tra i suoi membri il presidente, due vice presidenti e due segretari, che costituiscono l'ufficio di presidenza. Le sedute sono pubbliche.
3. Le risorse e il personale occorrenti per il funzionamento della Commissione sono messi a disposizione in parti uguali dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.
4. La Commissione rimane in carica dodici mesi, decorrenti dalla data della prima seduta. Può essere prorogata una sola volta con deliberazione adottata dal Parlamento in seduta comune delle due Camere.

EMENDAMENTI

5.1

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

5.200

DEL PENNINO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Nella prima riunione i componenti della Commissione, a scrutinio segreto, eleggono l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

1-*ter*. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 1-*bis*».

Consequentemente al comma 2 sopprimere le parole da: «Elege» fino a: «ufficio di presidenza».

5.201

FLERES

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «due segretari» con le seguenti: «tre segretari».

5.202

D'ALÌ

Al comma 4 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».